

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI LAVAGNO

Provincia di Verona

Rep. N. 443 /A.P.

ATTO PUBBLICO

CONVENZIONE PER FINANZA DI PROGETTO EX ART. 278 DEL

DPR 207/2010 PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER

IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E DI

ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI DI

ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI LAVAGNO (VR)

(CUP) E83G15000410005 - (CIG) 6361556A13

-----AVANTI A ME-----

dott. **DI MARCO MASSIMO** - Ufficiale rogante, nella sua qualità di Segretario Comunale pro tempore del Comune di Lavagno, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e successive modificazioni, domiciliato per la carica presso la sede municipale, senza assistenza di testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo, con il mio consenso, dalle Parti, che hanno i requisiti di legge

SONO COMPARSI

da una parte:

-l'arch. **FRANCESCA GRATTONI**, nata a Verona il 22/08/1968, domiciliata per la carica in Lavagno presso la Residenza Comunale in qualità di responsabile del Settore Tecnico LL.PP. in virtù del

Decreto Sindacale prot. n. 4434 del 31/03/2010 e confermato con decreto Sindacale prot. n. 8247 del 9/06/2014, la quale interviene in questo atto non in proprio, ma esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del Comune di Lavagno, codice fiscale e P.IVA 00267720233 di seguito nel presente atto denominato anche "concedente";

e dall'altra parte: **DARIO BENETTI** nato a Pontecchio Polesine il 20/08/1958 , residente in Rovigo ,via Quarto n. 22 in qualità di Amministrato delegato della ditta Elettrocostruzioni Rovigo s.r.l. con sede in viale delle cooperazioni 5 Borsea- Rovigo codice fiscale e partita IVA 01157040294, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "concessionario")

PREMESSO CHE:

- gli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Lavagno (VR), sono costituiti da 1.366 apparecchi illuminanti, come meglio evidenziato negli elaborati progettuali;

- con deliberazione di Giunta comunale n. 158 del 20.10.2014 e successiva deliberazione n° 121 del 04.08.2015 e stata approvata la proposta di "Finanza di Progetto ex art. 278 del DPR 207/2010 per la realizzazione di interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica e di adeguamento normativo degli impianti dell'illuminazione pubblica comunale" del comune di Lavagno (VR)" redatto e proposto dal promotore Delta Energy Systems (Italy) s.r.l.;

- in seguito a procedura di gara, avente Codice identificativo della

gara (CIG) 6361556A13 e Codice Unico di Progetto (CUP) E83G15000410005 con determinazione n. 133 del 04/04/2016 il R.U.P. del Comune di Lavagno, la concessione è stata aggiudicata in via definitiva alla ditta ELETTRICOSTRUZIONI ROVIAGO S.R.L. con sede in V.le Delle Cooperazioni n. 5 - 45100 Rovigo;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1: valore della proposta

Tutti i documenti e gli elaborati costituenti il progetto definitivo sono parte integrante della presente convenzione, così come gli interventi richiesti dalla committenza Comune di Lavagno;

ART. 2: oggetto della concessione

I punti luce oggetto della convenzione sono tutti quelli con funzione di illuminazione pubblica stradale o di aree ad uso pubblico (ad es. giardini pubblici, percorsi pedonali, piazze, monumenti, parcheggi, ecc.) alimentati dai contatori elencati negli elaborati di progetto, a cui si rimanda per l'esatta individuazione.

Sono comunque esclusi dalla presente convenzione i consumi di tutti gli altri apparecchi e strumentazioni non direttamente afferenti all'illuminazione pubblica stradale, quali impianti semaforici, impianti di sollevamento, telecamere, illuminazione pertinenziale di edifici pubblici, ecc.

Nel caso di utenze promiscue, alimentanti apparecchiature estranee all'illuminazione pubblica come sopra definita, sarà onere del concedente il provvedere sollecitamente allo stacco delle stesse e

alla realizzazione, se del caso, di nuovi punti di consegna dell'energia.

ART. 3: obblighi del concessionario

Il concessionario si impegna alla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica e adeguamento normativo previsti negli elaborati costituenti il progetto, al loro finanziamento, oltre alla fornitura diretta di energia elettrica, a seguito di volturazione dei contatori a carico dello stesso, alla gestione secondo le modalità previste nell'elaborato "3 RELAZIONE DESCRITTIVA QUALITA' SERVIZIO " relativamente ai punti luce comunali oggetto della presente convenzione. Il concessionario si obbliga inoltre all'esecuzione, nei tempi previsti dal piano di intervento presentato nel project, degli interventi straordinari richiesti dalla Committenza.

Le attività di gestione sono le seguenti:

- catalogazione informatica degli impianti;
- servizio di accensione e spegnimento;
- mantenimento funzionale degli impianti;
- interventi di manutenzione ordinaria e programmata-preventiva;
- pulizie ed ispezioni periodiche;
- gestione dei guasti, malfunzionamenti e danni;
- manutenzione straordinaria degli impianti o parti di essi oggetto degli interventi iniziali di riqualificazione energetica e adeguamento normativo;
- pronto intervento;
- smaltimento rifiuti;

- assistenza tecnica ed amministrativa.

Per un'analisi descrittiva di ciascuno dei punti sopra richiamati, in termini di impegno contrattualmente assunto dal concessionario, si fa espresso rinvio all'elaborato 3 RELAZIONE DESCRITTIVA QUALITA' SERVIZIO.

E' altresì onere del concessionario l'individuazione del Direttore dei Lavori e il pagamento delle spettanze da questo maturate.

Il collaudo degli impianti verrà svolto dal concedente, con oneri a carico del concessionario.

Il concessionario si obbliga, inoltre:

- alla progettazione esecutiva dell'opera entro e non oltre 30 (trenta) gg. dalla stipula del contratto, nel rispetto della normativa in materia di appalti pubblici, progetto esecutivo che dovrà essere preventivamente approvato dal comune;

-al rispetto del piano manutentivo contenuto nella relazione descrittiva qualità del servizio;

- a garantire e manlevare in ogni tempo il concedente contro qualsivoglia pretese di terzi per l'uso di marchi, brevetti e licenze;

-all'obbligo di aggiudicazione dei lavori non eseguiti direttamente attraverso il rispetto delle procedure di affidamento previste dalla normativa in materia di appalti pubblici;

MODALITA' TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI E PREZZI

I lavori devono essere effettuati a perfetta regola d'arte conformemente al progetto esecutivo. Ogni ritardo e maggiore costo per fatti imputabili al concessionario rientrano nel rischio di

costruzione da porre in capo allo stesso.

Per ogni giorno di ritardo nella predisposizione del progetto esecutivo e nella realizzazione dell'opera così come indicato nel cronoprogramma di gara, viene applicata una penale giornaliera pari a euro 100,00, attraverso la decurtazione della relativa somma dai dai canoni di concessione nei limiti massimi previsti dalla vigente normativa sui contratti pubblici. Resta ferma la facoltà del Concedente, ai fini dell'incameramento dei predetti importi, di rivalersi sulla garanzia fidejussoria.

Il concessionario si obbliga a garantire i seguenti livelli di efficienza del servizio misurabili e controllabili come segue:

1) obiettivi della riduzione dei consumi derivanti dall'efficientamento dell'impianto: l'obiettivo indica per ogni anno di concessione il consumo massimo previsto in base alla tabella di cui al progetto aggiudicatario del servizio che si riporta.

	Power input	Energia assorbita comprese le perdite di rete [kWh/anno]
anno 1	0,800	140.963
anno 2	0,814	143.480
anno 3	0,829	145.997
anno 4	0,843	148.515
anno 5	0,857	151.032
anno 6	0,871	153.549
anno 7	0,886	156.066
anno 8	0,900	158.583
anno 9	0,914	161.101
anno 10	0,929	163.618
anno 11	0,943	166.135
anno 12	0,957	168.652
anno 13	0,971	171.169
anno 14	0,986	173.687
anno 15	1,000	176.204

Tutti i consumi che dovessero superare l'obiettivo di consumo

massimo per ogni anno, riportato nella suindicata tabella, saranno a totale carico della ditta aggiudicataria.

Al termine del contratto la ditta aggiudicataria dovrà riconsegnare gli impianti in uno stato che assicuri il raggiungimento dell'obiettivo di consumo indicato per l'ultimo anno di concessione, con uno sforamento massimo del 10%, ossia con un fabbisogno massimo quantificato in $176.204 + 10\% = 193.824$ kWh/anno, esclusi eventuali ulteriori consumi di ampliamenti impiantistici.

In caso di superamento dell'anzidetto fabbisogno massimo previsto a quella data, il Concessionario sarà tenuto ad attuare entro 90 giorni tutti gli interventi ed accorgimenti migliorativi della dotazione impiantistica tali da garantire il rispetto dell'obiettivo di consumo massimo.

Nel caso di inerzia del Concessionario, o del persistere del mancato raggiungimento dell'obiettivo di fabbisogno massimo anche a seguito degli interventi attuati, sarà applicata una penale valutata sul minor risparmio garantito al Concedente, calcolata sulla base dei valori di acquisto di energia medi sostenuti nell'anno di valutazione della penale e/o comunque riferiti ai prezzi CONSIP. L'entità della penale che il Concessionario dovrà riconoscere al Concedente sarà stabilita dal prodotto del consumo eccedente il fabbisogno massimo, espresso in kWh/anno, per il prezzo medio dell'energia come sopra definito, per un numero di 3 annualità (intervallo di tempo di vita residua dei gruppi ottici oltre la durata del servizio convenzionato).

In caso di mancato riconoscimento della penale al Concedente, questi potrà avvalersi del diritto di escussione dalla polizza fideiussoria per un importo equivalente. Al fine dell'applicazione di quanto indicato, prima della scadenza del contratto e dello svincolo della polizza fideiussoria definitiva, si renderà necessario effettuare una verifica in contraddittorio in merito al rispetto dell'obiettivo di cui sopra.

2) obiettivo dato dalla garanzia delle condizioni di visibilità - resa dagli impianti in termini di livelli di illuminazione, in relazione alle diverse tipologie di strade.

Il Concessionario dovrà assicurare, per le tipologie di strade ME4b e CE5, l'adeguamento ai livelli minimi previsti dall'art.9 comma 2 della L.R. Veneto n.17/2009, ossia "impianti realizzati in modo che le superfici illuminate non superino il livello minimo di luminanza media mantenuta o di illuminamento medio mantenuto previsto dalle norme di sicurezza specifiche":

Strada ME4b: luminanza $L_m=0,75 \text{ cd/m}^2$, uniformità $U_{o_{\min}} = 0,4$

Strada CE5: illuminamento orizzontale medio $E=7,5 \text{ lux}$, uniformità $U_{o_{\min}} = 0,4$.

Le verifiche dei suddetti requisiti prestazionali degli impianti saranno compiute con riferimento all'illuminamento parallelo alla superficie stradale, come disposto al 13.2 della UNI 11248, su tratti di viabilità caratterizzati da configurazioni impiantistiche analoghe a quelle indicate nel progetto illuminotecnico e rappresentative di situazioni preminenti. Ai fini della verifica non saranno invece

considerati significativi altri contesti, per esempio quelli caratterizzati da interdistanze superiori a quelle del progetto illuminotecnico, per i quali l'intervento di efficientamento con sostituzione dei corpi illuminanti non prevedeva anche il raffittimento.

Il Concessionario si obbliga a trasmettere, per tutta la durata della concessione, report annuali attestanti i requisiti prestazionali dei parametri illuminotecnici suindicati, per almeno 3 contesti significativi scelti anche con avvicendamento.

La amministrazione comunale si riserva la possibilità di procedere ad effettuare controlli a campione, attraverso l'ausilio di un illuminotecnico incaricato a propria cura e spesa, provvedendo ad informare il Concessionario almeno 3 giorni prima della verifica che intenderà eseguire il controllo sugli impianti affidati in concessione.

Qualora dalle verifiche emerga il mancato raggiungimento dei requisiti, il Concessionario sarà tenuto ad attuare entro 90 giorni tutti gli interventi ed accorgimenti tali da raggiungere l'obiettivo da garantire.

Nel caso di inerzia del Concessionario, o del persistere del mancato raggiungimento dell'obiettivo anche a seguito degli interventi attuati, sarà applicata una penale di riduzione del canone annuo di riferimento, definita come la percentuale dei punti luce del contesto verificato difforme rispetto al totale dei punti luce dati in gestione.

3) Obiettivo relativi agli obblighi manutentivi.

Per tutta la durata della convenzione il Soggetto Concessionario ha l'obbligo di provvedere, a propria cura e spese, alla gestione degli impianti oggetto di consegna, garantendone il regolare funzionamento e l'esecuzione delle prestazioni, volte a mantenere gli impianti stessi sempre in stato di efficienza, rispondendo regolarmente alle esigenze del servizio. Nell'espletamento del servizio di gestione il Concessionario, avrà l'obbligo di organizzarsi efficacemente, al fine di svolgere il servizio di accertamento e sostituzione delle lampade spente, o comunque non funzionanti, e di riparazione dei guasti su tutti gli impianti di illuminazione pubblica. Per garantire la buona e corretta esecuzione del servizio di accertamento, il Concessionario avrà alle proprie dipendenze degli operatori muniti di mezzo di trasporto nonché degli attrezzi e dei principali pezzi di ricambio; i citati operatori effettueranno l'ispezione agli impianti garantendo un "pronto intervento" di ripristino nel caso si trattasse di intervenire in circostanze di sostanziale importanza. Qualora si trattasse di interventi di carattere accidentale conseguenti calamità naturali, atti vandalici e danni da terzi, si provvederà in un secondo tempo alla determinazione, quantificazione e contabilizzazione degli interventi di ripristino considerati di manutenzione straordinaria. All'uopo, si definiscono chiamate di vera e propria urgenza situazioni di pericolo imminente per la pubblica incolumità. Il servizio di "pronto intervento" per la messa in sicurezza degli impianti a seguito di eventi accidentali dovrà in ogni caso essere assicurato entro il termine stabilito dall'elaborato specifico allegato nell'elaborato 3

RELAZIONE DESCRITTIVA QUALITA' SERVIZIO, comunque in un tempo massimo di 3 ore dalla richiesta da parte dell'Amministrazione Concedente o delle competenti Autorità in qualsiasi giorno ed orario, salvo cause di forza maggiore documentate. Il mancato rispetto di tali termini determinerà una penale di euro 20,00 per ogni ora di ritardo. Il servizio di accensione e di spegnimento delle fonti luminose, sarà garantito a mezzo di orologi, fotocellule o timer o dispositivi di alta tecnologia, comandati a distanza in "remoto" (onde convogliate o Gsm) o astronomico. Nello specifico la ditta ha previsto le seguenti tempistiche Ricezione Segnalazioni: 24 ORE SU 24 Interventi per situazioni che comportino rischi per l'incolumità delle persone con intervento entro 3 ORE. Il mancato rispetto di tali termini determinerà una penale di euro 50,00 per ogni ora di ritardo. Interventi per interruzioni di servizio senza rischio incolumità persone entro 12 ORE. Il mancato rispetto di tali termini determinerà una penale di euro 20,00 per ogni ora di ritardo. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore. Qualora la sospensione del servizio sia relativa ad oltre il 35% degli impianti per oltre 48 ore il Comune procederà ad applicare una penale pari al 60 % del valore del canone riferito ai punti luce accertati in disservizio.

La ditta si obbliga a porre in essere tutti le opere di manutenzione straordinaria che si rendessero necessarie per tenere in buono stato gli impianti a sua cura e spese oggetto di riqualificazione negli interventi previsti nel progetto approvato dalla stazione appaltante.

ART. 4: obblighi del concedente

Il concedente si impegna a fornire tutte le autorizzazioni richieste e necessarie per la realizzazione degli interventi e a cooperare con il concessionario al fine dell'ottenimento di tutte le autorizzazioni che si rendessero eventualmente necessarie al fine dell'esecuzione dei singoli interventi.

Il concedente non dovrà compiere atti che possano compromettere i risultati di risparmio conseguibili con la riqualificazione e gestione dell'Impianto quali, a titolo esemplificativo anche se non esaustivo, il collegamento di carichi esogeni elettrici a contatori di pubblica illuminazione o la modifica delle modalità di funzionamento dell'Impianto.

Il concedente dovrà, inoltre, prestare la necessaria collaborazione, nonché trasmettere tutte le informazioni e i dati necessari per la realizzazione degli interventi previsti.

ART. 5: durata della convenzione

In base al Piano Economico Finanziario del progetto ed alla successiva procedura di gara, la durata della convenzione per ottenere il rientro del finanziamento è stata fissata in anni 15 (diconsi quindici) e può essere soggetta a revisione nei casi definiti all'art.13 che segue.

La durata pluriennale della concessione è stata determinata per consentire al concessionario di realizzare i necessari lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica degli impianti di pubblica illuminazione presenti nel territorio comunale di Lavagno, secondo la logica del "project financing".

Il servizio di gestione avrà decorrenza a partire dal verbale di avvio del servizio e della presa in consegna degli impianti, da redigersi in contraddittorio con la concedente. Il concessionario dovrà procedere, per quanto possibile, a volturare i contratti di fornitura elettrica ad uso pubblica illuminazione a proprio nome entro la data di presa in consegna degli impianti.

Qualora la decorrenza di trasferimento delle forniture non dovesse coincidere con la data di consegna del servizio degli impianti, il concessionario si impegna a rimborsare all'Amministrazione concedente eventuali costi anticipati per i consumi energetici.

ART. 6: investimento complessivo

L'investimento complessivo relativo agli interventi iniziali di adeguamento è previsto, come da Piano Economico Finanziario di progetto presentato in sede di gara, in Euro 1.922.000,00= (diconsi euro unmilionenovecentocentoventiduemila/00), a carico del concessionario, al netto dell'IVA ed inclusi oneri per la sicurezza e spese tecniche di progettazione.

ART. 7: Tempi di realizzazione degli interventi iniziali di riqualificazione energetica e adeguamento normativo

Dalla data individuata nel suddetto verbale di avvio del servizio e presa in consegna degli impianti, avrà inizio l'attività di gestione, ancorché gli impianti non risultino riqualificati.

Le attività di riqualificazione e adeguamento normativo degli impianti previste dal progetto dovranno essere realizzate entro i termini dichiarati in sede di gara e come indicati nel

cronoprogramma di progetto (elaborato n. 3.1) =

In accordo con il concedente, si provvederà ad eseguire, nel termine di giorni 90, al collaudo dei lavori, con redazione di relativo verbale.

ART. 8: canone e importo contrattuale

Il Piano Economico Finanziario presentato in sede di gara dal concessionario unitamente agli elaborati progettuali, definiscono il canone complessivo dovuto dal concedente al concessionario vedi allegato n. 01 (uno);

Tale canone ha natura polinomica ed è composto:

da una quota relativa alla remunerazione dell'investimento di riqualificazione energetica e adeguamento normativo, quale rientro del finanziamento anticipato dal concessionario, pari a € 51.637,64/anno;

da una quota relativa alla remunerazione della gestione dell'impianto, pari a € 26.517,40/anno;

da una quota relativa alla remunerazione relativa alla fornitura di energia elettrica, pari a € 43.609,30/anno.

Tutti gli importi si intendono al netto dell'IVA.

L'ottenimento di eventuali ricavi derivanti dal meccanismo di incentivazione dei Titoli di Efficienza Energetica (emessi dal Gestore del Mercato Elettrico sulla base delle indicazioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas) spetteranno al concessionario.

L'importo contrattuale complessivo ammonta ad Euro 1.928.244,14= (diconsi euro

unmilionenovecentoventottomiladuecentoquarantaquattro/14)

derivante dal prodotto del canone annuo moltiplicato per gli anni di durata del contratto.

ART. 9: pagamenti

Il concessionario provvederà a fatturare il canone annuo di concessione in quote mensili alla concedente, la quale provvederà a liquidare la quota entro e non oltre 30 gg dalla data di fatturazione.

Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente indicato dal soggetto concessionario.

In caso di ritardo nella emissione dei pagamenti rispetto ai termini previsti spettano al concessionario gli interessi legali di mora, senza necessita di avviso di costituzione in mora, nella misura e con le modalità ed i termini di cui al D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. nella misura prevista dall'art. 5 e con i termini previsti dall'art. 4. E' fatta salva la prova del danno ulteriore ovvero di ogni altro diritto conseguente a tale ritardo nel pagamento.

Trascorso infruttuosamente il termine di cui sopra e facoltà del concessionario, previa diffida ad adempiere alla concedente e trascorsi trenta giorni dalla diffida stessa, di procedere alla risoluzione del contratto.

In caso di mancata realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 3 si procederà all'applicazione delle penali attraverso ala riduzione del canone dovuto .

ART. 10: cessione del credito

Il concedente riconosce fin d'ora al concessionario la facoltà di cedere i crediti maturati, in relazione alla sola quota relativa alla remunerazione dell'investimento, a soggetti terzi, secondo le procedure previste dall'art. 69 del R.D. 2440/1923 (art 117 del D. Lgs. 163/2006).

ART. 11: aggiornamento del canone

La quota parte di canone relativa alla remunerazione dell'investimento di riqualificazione energetica e adeguamento normativo e per sua natura fissa ed invariabile.

La quota parte di canone relativa alla remunerazione dell'attività di gestione degli impianti e soggetta ad indicizzazione annuale secondo l'indice ISTAT FOI.

La quota parte di canone relativa alla remunerazione della fornitura di energia elettrica sarà soggetta ad aggiornamento annuale, applicando la seguente formula:

$$Ca(i) = Ca1 \times I(i)$$

Dove Ca1 rappresenta il canone offerto per il primo anno in €, Ca(i) il canone rivalutato al iesimo anno, I(i) l'indice di rivalutazione relativo al i-esimo anno calcolato nel seguente modo:

$$I(i) = (PmAU(i) / PmAU(1))$$

Dove PmAU(i) e l'ultimo dato disponibile del prezzo medio di riferimento calcolato dall'Acquirente Unico su indicazioni dell'AEEG delle forniture in bassa tensione per illuminazione pubblica per potenze impegnate e consumi analoghi a quello della presente

concessione, pubblicato dall'Acquirente Unico (www.acquirente unico.it), PmAU(1) e lo stesso valore ma determinato con riferimento allo stesso trimestre del PmAU(i) dell'anno di inizio di pagamento del canone di remunerazione dell'energia elettrica.

Gli aggiornamenti saranno calcolati per ogni anno di durata della concessione, a decorrere dal giorno 31 dicembre del primo anno solare successivo all'avvio della concessione stessa.

Qualora una o più componenti della precedente formula non sia disponibile al momento della fatturazione, potranno essere sostituite con un valore in acconto purché minore o uguale all'ultimo corrispettivo effettivo fatturato.

Nel caso in cui nel corso della durata di convenzione vengano a mancare le pubblicazioni dei dati statistici del coefficiente PmAU o del FOI, essi dovranno essere sostituiti, di comune accordo tra le parti, con prezzi statistici di analoga valenza.

ART. 12: rimodulazione del canone

La rimodulazione del canone può avvenire per variazione della durata e dell'importo del canone collegata a finanziamenti/contributi ottenuti sul progetto dal concessionario o dal concedente da parte di soggetti pubblici o privati; questa sarà definita tramite l'elaborazione di un nuovo PEF che sarà oggetto di valutazione da parte dell'amministrazione comunale;

Qualora nel corso dell'esecuzione della concessione si verificassero variazioni del numero di punti luce installati nel territorio comunale a seguito di opere di urbanizzazione e prese in carico di nuovi

impianti, o per dismissione di impianti, corpi illuminanti e/o lanterne, il nuovo canone annuo complessivo sarà adeguato in aumento per ogni corpo luminoso installato, o in diminuzione per ogni corpo luminoso e/o lanterna eliminati, in base alla potenza nominale indicata a catalogo in W , di ogni punto luce installato o dismesso (per le lampade a led della potenza complessiva del corpo illuminante a catalogo aumentata del 5% in considerazione delle perdite di rete) moltiplicato per il prezzo al W offerto in sede di gara, relativamente ai corrispettivi di manutenzione e fornitura energia rivalutati al momento della presa in carico dei nuovi punti luce.

Per determinare il prezzo per la manutenzione espresso in Euro/W si procederà dividendo il corrispettivo offerto in sede di gara e rivalutato secondo l'art. 12, diviso per il numero di W riguardanti la potenza complessiva degli impianti di pubblica illuminazione, successivamente agli interventi di adeguamento previsti nel progetto offerto.

Analogamente per determinare il prezzo dell'energia espresso in Euro/W si procederà dividendo il corrispettivo offerto in sede di gara rivalutato secondo l'art. 12, diviso per il numero di W riguardanti la potenza complessiva degli impianti di pubblica illuminazione, successivamente agli interventi di adeguamento previsti nel progetto offerto.

Per applicare tali condizioni gli impianti da prendere in gestione dovranno essere realizzati secondo le prescrizioni tecniche

impartite dal concessionario e per la quota di manutenzione si partirà da una potenza minima non inferiori a 15W.

Le variazioni devono risultare da processo verbale di consegna dei nuovi punti luce al Comune; lo stesso formerà parte integrante del contratto.

L'adeguamento sarà effettuato all'inizio del periodo di fatturazione annuale successivo alla intervenuta variazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di estendere la gestione del servizio oggetto di affidamento ad eventuali ulteriori impianti che dovessero essere realizzati - anche a scomputo degli oneri di urbanizzazione - nel corso della durata della concessione (oltre a quelli realizzati di cui all'intervento obbligatorio), il tutto alle stesse condizioni previste dalla presente concessione.

ART. 13: Interventi extra convenzione

Nel caso in cui la concedente richiedesse lavorazioni ed interventi extra contrattuali (ad esempio installazione di nuovi punti luce) questi verranno preventivati sulla scorta dei Prezzari Informativi dell'Edilizia e degli Impianti Elettrici editi dalla DEI -Tipografia del genio Civile o in seconda istanza sulla scorta del Prezzario regionale delle opere pubbliche del Veneto, scontato del ribasso percentuale offerto dall'impresa in sede di gara.

ART. 14: Proprietà degli impianti

Gli impianti consegnati al concessionario restano di proprietà del concedente. Essi costituiscono patrimonio indisponibile dello stesso, ai sensi dell'art. 826 c. 3 del Codice Civile.

E' escluso qualunque corrispettivo del concessionario al concedente per la concessione dei beni pubblici costituiti dagli impianti.

Il concessionario e tenuto ad effettuare tutte le attività e lavorazioni necessarie a garantire il regolare esercizio e funzionamento degli impianti di Illuminazione Pubblica, assicurando la conservazione, efficienza e sicurezza degli impianti stessi.

Il concessionario procede alla gestione del servizio di illuminazione pubblica sul territorio comunale, secondo le proprie procedure, fermo restando il vincolo di destinazione all'uso pubblico dei beni, di cui all'art. 828 comma 2 del codice civile e secondo quanto stabilito dal progetto e dalle condizioni di gara.

L'occupazione permanente o temporanea di aree in superficie o nel sottosuolo, di proprietà comunale, per la costruzione di strutture, impianti o condotte autorizzati, strumentali all'espletamento del servizio pubblico in oggetto, sarà a titolo gratuito, senza onere a qualunque titolo a carico del concessionario.

Il concessionario potrà comunque realizzare sugli impianti di illuminazione pubblica tutti gli interventi che si dovessero rendere necessari per il corretto espletamento del servizio, fermo restando che le attività comportanti una modificazione della consistenza del patrimonio comunale, ulteriori rispetto a quelle previste in sede di gara, dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Ente proprietario, salvo i casi d'urgenza derivanti da situazioni di pericolo o comunque dalla necessita di garantire la continuità del servizio.

I beni installati previsti in sede di gara o comunque in altro modo

forniti nel prosieguo della gestione, resteranno di proprietà del concessionario e verranno devoluti gratuitamente al Comune al termine del periodo concessorio. Anche in tale caso resta comunque fermo il vincolo di destinazione ad uso pubblico, con ogni conseguenza.

L'atto attributivo della facoltà di utilizzazione del suolo o sottosuolo pubblico, anche quando i beni installati o uniti al suolo pubblico risultino di proprietà del concessionario, non è comunque idoneo a costituire un diritto reale di superficie ai sensi dell'art. 952 c.c., bensì soltanto un diritto personale di godimento a titolo gratuito. E' comunque da escludersi, durante il periodo concessorio, l'operatività delle norme relative al trasferimento della proprietà tramite l'istituto dell'accessione.

Resta fermo l'obbligo della devoluzione gratuita a favore del Comune di tutti i beni oggetto di concessione al termine della sua durata

ART. 15: cauzioni, garanzie e obblighi assicurativi

A garanzia della corretta esecuzione degli obblighi relativi alla realizzazione dei lavori, il Concessionario ha prestato in data 09/02/2017, con le modalità di cui all'art. 75, comma 3 del Codice, cauzione definitiva n° 302845/DE ai sensi dell'articolo 113 comma 1 del Codice, rilasciata da CBL INSURANCE EUROPE DAC in data 09.02.2017, pari ad Euro 96.100,00, quale 5% dell'importo dell'investimento offerto in sede di gara (pari ad Euro 1.922.000,00), ridotto del 50% nei casi previsti dall'articolo 40

comma 7 del Codice. Tale garanzia ha validità pari alla durata dei lavori come da cronoprogramma (elaborato 3.1 del progetto definito).

A garanzia della corretta esecuzione degli obblighi inerenti la gestione dell'Opera, il Concessionario si è impegnato, altresì, a prestare in data 09/02/2017 idonea garanzia fideiussoria, per un importo pari ad Euro 23.921,07, quale 20% del canone annuo offerto in sede di gara pari ad Euro 119.605,34. Tale cauzione, da prestarsi con le modalità di cui al precedente comma 1, è di durata biennale con l'impegno ad emettere nuova garanzia 30 giorni prima della scadenza e per tutta la durata contrattuale da estendersi almeno 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza per ulteriori analoghi periodi, fino alla scadenza della Concessione.

Il Concessionario si è impegnato, inoltre, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice e dal Regolamento o comunque richieste ai sensi di Legge, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.

Il Concessionario ha stipulato le polizze assicurative di seguito indicate nei limiti e con le modalità previste dal Codice e dal Regolamento: a) polizza assicurativa n° 731035481 rilasciata in data 30.01.2017 da Allianz Spa - Agenzia di Adria, resa ai sensi dell'articolo 129 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, a copertura:

1- dei danni subiti dal Concedente nel corso dell'esecuzione dei lavori, per una somma pari all'importo dei lavori oggetto di

	adeguamento, secondo quanto indicato nel relativo schema tipo di	
	cui al D.M. n.123/2004;	
	2 - della responsabilità civile verso terzi, con massimale pari ad €	
	500.000,00 ai sensi dell'art. 125, comma secondo del	
	Regolamento;	
	La copertura assicurativa di cui al precedente punto a) decorre	
	dalla data di Consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del	
	Certificato di Collaudo o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla	
	data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo Certificato.	
	Il Concessionario si è impegnato, altresì, a produrre Appendice di	
	variazione del 03.02.2017 a polizza RC Professionisti progettisti n°	
	05009022882548 rilasciata da Fata Assicurazioni con massimale RC	
	500.000,00 a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle	
	attività di Progettazione e delle attività ad esse connesse, per tutta	
	la durata dei lavori a sino alla data di emissione del Certificato di	
	collaudo. Detta polizza copre, ai sensi del citato articolo 111, oltre	
	alle nuove spese di progettazione, anche i rischi per omissioni ed	
	errori di redazione della progettazione che abbiano determinato, a	
	carico del Concedente, nuove spese di progettazione e/o maggiori	
	costi.	
	Il Concessionario si è impegnato inoltre a produrre copia conforme	
	RCT Impresa n° 324602353/00004 del 20.07.2016 rilasciata da	
	Generali Italia Spa a copertura della responsabilità civile verso terzi	
	e verso prestatori di lavoro con massimale di Euro 10.000.000,00	
	per ogni sinistro ed Euro 5.000.000,00 per ogni persona e danni a	

cose, la quale sarà mantenuta in essere per tutta la durata della Concessione.

Copia delle predette polizze è stata consegnata al Concedente in data 14/02/2017, prot. n. 2328, e pertanto prima della data prevista per l'avvio della Fase di gestione dei Servizi.

Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario.

Resta in ogni caso inteso che il Concessionario, essendo responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l'esecuzione delle opere che per l'erogazione dei Servizi, in nessun caso potrà invocare la responsabilità del Concedente per i danni o pregiudizi di cui al presente articolo.

Il concessionario non sarà ritenuto responsabile di eventuali danni o interruzioni di servizi non direttamente imputabili a proprie inadempienze nella gestione del servizio o nell'esecuzione degli interventi oggetto di contratto.

Il concessionario si farà inoltre carico dei ripristini conseguenti all'azione colposa o dolosa di terzi (incidenti stradali, atti vandalici, ecc.) rivalendosi, per le spese sostenute, direttamente sui soggetti che hanno causato il danno, fatta salva comunque l'operatività di ogni assicurazione del concedente a tutela del proprio patrimonio.

ART. 16: aspetti migliorativi offerti dall'affidatario (garanzia costruttore pali di sostegno e corpi illuminanti)

Tra gli interventi proposti nel progetto offerta vi è una consistente installazione di pali di sostegno che sono stati progettati e verranno realizzati usando acciai accuratamente selezionati e sottoposti a processi di zincatura rispondenti alle più rigorose normative. Tali aspetti hanno permesso al costruttore di dichiarare che la perdita del rivestimento protettivo (zincatura a caldo) per la zona interessata necessita di un arco temporale pari a 35 anni (circa 17 anni dopo la scadenza della presente concessione). Ulteriore condizione migliorativa rispetto a quanto sopra evidenziato, deriva dall'impiego di una apposita guaina "termo restringente" applicata nel punto di incastro tra il blocco di fondazione in calcestruzzo ed i sostegni, tipologia di pali e lavorazioni descritta e prevista nel progetto offerta.

I corpi illuminanti previsti sono prodotti da AEC Illuminazione, azienda fondata nel 1957, la quale dagli origini si è dedicata alla produzione di illuminazione industriale, commerciale, per giardini pubblici e privati sino ad addentrarsi con successo nel mercato della pubblica illuminazione, arrivando all'attualità con la produzione di corpi illuminanti, caratterizzati da una tecnologia incredibilmente avanzata e da un design sempre più ricercato.

Specifiche tecniche degli anzidetti materiali sono comunque dettagliatamente descritti nella relazione descrittiva che contempla anche le rispettive schede tecniche rilasciate dai costruttori (punti

B7 e B8 della Relazione descrittiva).

Detti corpi illuminanti sono costituiti da telaio e copertura in lega di alluminio pressofuso, UNI EN 1706, dissipatore in alluminio pressofuso, UNI EN 1706, con struttura ad alette.

Guarnizione poliuretana, schermo di chiusura serigrafato in vetro piano temperato, spessore 4 mm, ad elevata trasparenza, resistenza termica e meccanica IK09. Gruppo ottico estraibile in alluminio 99.85% con finitura superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto 99.95%.

Modulo LED e piastra cablaggio metallica estraibili. Passacavo a membrana a tenuta stagna.

Attacco testa-palo o braccio in lega di alluminio pressofuso, UNI EN 1706, gancio di chiusura in alluminio estruso con molla in acciaio inox. Grado di protezione IP66.

Le caratteristiche meccaniche sopra descritte evidenziano chiaramente che l'esposizione di dette sorgenti luminose all'azione continua degli agenti atmosferici può avere una durata d'impiego superiore anche ad un trentennio.

Ulteriore aspetto di particolare rilievo riguarda sia l'installazione ma soprattutto gli interventi di manutenzione dei corpi illuminanti.

Nel dettaglio, questi ultimi, risultano semplici operazioni di sostituzione della componentistica interna (modulo LED e piastra di cablaggio), in quanto vincolati da modeste lavorazioni per allentare le viti e scollegare alcuni connettori, togliere la componentistica esistente oggetto di sostituzione, posare quella nuova (modulo LED

e piastra di cablaggio) e ricollegare infine il tutto.

Questo sistema permette inoltre di poter migliorare nel tempo l'efficienza dell'intero sistema in quanto permette di ospitare gruppi ottici e gruppi di alimentazione che nel tempo possono essere migliorati allineandosi alla continua evoluzione tecnologica.

Quanto sopra è stato esposto traendo le informazioni dalle schede tecniche messe a disposizione dal costruttore con l'obiettivo di fornire gli elementi che tutelano l'Amministrazione Comunale su l'utilizzo dei materiali di lunga durata, facilitandone gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria anche successivamente la scadenza della concessione.

Dalle considerazioni sopra esposte si può pertanto evincere che la garanzia di tale corpo illuminato, opportunamente manutenzionato (semplice sostituzione in loco del gruppo ottico e gruppo alimentazione) può essere stabilita in 30 anni, quindi non inferiore ai 12 anni dopo la scadenza della concessione.

ART. 17: subaffidamenti

Previa autorizzazione della concedente e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei contratti, i lavori che il concessionario ha eventualmente indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla vigente normativa e dagli elaborati progettuali.

Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 37, comma 11, e dall'articolo 118, comma 2, del Codice dei

contratti, nonché degli elaborati progettuali.

Qualora, tuttavia, il concessionario risulti essere soggetto che non svolge direttamente le prestazioni contrattuali, affidandole a terzi, egli assume la natura di amministrazione aggiudicatrice, ed è tenuto all'osservanza di tutte le norme prescritte dall'art. 142 c. 3 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., oltre ad ogni altra normativa pubblicistica applicabile, come da Determinazione AVCP n. 2 del 11 marzo 2010.

ART. 18: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le Parti convengono espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, che l'inadempimento da parte del Concessionario alle obbligazioni di cui all'articolo 3 della presente convenzione, ove si prevede espressamente la risoluzione del contratto e l'escussione della polizza fidejussoria comporterà la risoluzione di diritto della stessa, senza che occorra al riguardo alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.

A tal fine, il Concedente dovrà comunicare al Concessionario, entro 30 (trenta) giorni dall'inadempimento, per iscritto tramite PEC l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa. L'effetto risolutivo si produrrà in conseguenza della ricezione di tale comunicazione.

Ricorrendo le circostanze sopra specificate, la presente Convenzione si intenderà risolta di diritto, a prescindere da ogni valutazione, già preventivamente effettuata dalle Parti con il presente atto, in ordine alla gravità e importanza

dell'inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo.

ART. 19: RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

Fatto salvo quanto previsto agli articoli 135 e 136 del Codice e dell'articolo precedente il concedente, qualora il Concessionario si renda gravemente inadempiente agli altri obblighi previsti dall'art. 3 potrà avvalersi della facoltà di risolvere la presente Convenzione, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in essa fissato. La diffida ad adempiere dovrà essere comunicata per iscritto tramite PEC.

Il Concedente si riserva altresì il diritto di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile in caso di violazione delle previsioni di cui alla Legge n.136/2010 nonché in caso di sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa previsti dagli articoli 83 e seguenti del D. Lgs n.159/2011.

In caso di risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo, le Parti verificano le seguenti voci al fine di quantificare le somme dovute al Concedente ovvero al Concessionario:

a) qualora l'Opera non abbia superato la fase di Collaudo:

1 - i danni diretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in relazione a tutti i costi necessari affinché l'Opera possa essere realizzata conformemente alla Documentazione progettuale approvata e, in conseguenza della risoluzione, in

relazione agli eventuali costi necessari per indire una nuova gara

per la selezione del nuovo Concessionario;

2 - i costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal

Concessionario per la realizzazione delle opere, eseguite

conformemente alla Documentazione progettuale approvata;

b) qualora l'Opera abbia superato la fase di Collaudo:

1 - i danni diretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal

Concedente, in relazione a tutti i costi necessari per garantire la

prosecuzione dei Servizi;

2 - i Corrispettivi resi fino alla data di risoluzione al netto dei costi

di gestione;

3 - il valore dell'Opera realizzata conformemente alla

Documentazione progettuale approvata come risultante dal

Certificato di Collaudo, più gli oneri accessori, al netto degli

ammortamenti; il tutto al netto di quanto già corrisposto al

Concessionario.

Al fine di quantificare tali importi, il Concedente e il Concessionario

provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con

l'eventuale presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale

entro 30 (trenta) giorni successivi al provvedimento del

Concedente che dichiara la risoluzione della Convenzione. Qualora

le Parti siglino tale verbale senza riserve e/o contestazioni, i fatti e i

dati registrati si intendono definitivamente accertati.

Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante,

qualora l'Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella

misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione alle medesime modalità e condizioni della presente Convenzione.

Il fallimento o l'assoggettamento ad altra procedura fallimentare che dovesse insorgere in capo alla ditta concessionaria durante l'esecuzione del contratto darà diritto al concedente di risolvere il contratto anticipatamente. In tali casi la proprietà delle opere realizzate dal concessionario verranno anticipatamente riscattate dal concedente senza alcun onere.

ART. 20 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE

Il Concessionario, qualora il Concedente si renda gravemente inadempiente all'obbligo di cui all'articolo 13.1, comma 1, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato e comunque non inferiore a 30 [trenta] giorni, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione della presente Convenzione. La diffida ad adempiere dovrà essere comunicata per iscritto tramite PEC.

Qualora l'Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione alle medesime modalità e condizioni della presente Convenzione per 12 (dodici) mesi .

ART. 21 REVOCA DELLA CONCESSIONE

La Concessione potrà essere revocata dal Concedente solo per inderogabili e giustificati motivi di pubblico interesse con contestuale comunicazione tramite PEC

In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente articolo, il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario:

a) il valore dell'Opera realizzata conformemente alla Documentazione progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l'Opera non abbia superato la fase di Collaudo, i costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle opere, eseguite conformemente alla Documentazione progettuale approvata; il valore dei Servizi eventualmente già erogati. Il tutto al netto di quanto già corrisposto al Concessionario medesimo;

b) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte di gestione ancora da svolgere, valutata sulla base del Piano Economico-Finanziario.

Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma 2, il Concedente in contraddittorio con il Concessionario e all'eventuale presenza del Direttore dei Lavori redigerà apposito verbale di consegna entro 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione da parte del Concessionario del provvedimento di revoca della Concessione.

Qualora le Parti siglino tale verbale senza riserve e/o contestazioni, i fatti e dati registrati si intendono definitivamente accertati.

Le somme corrisposte dal Concedente al Concessionario di cui al

precedente comma 2 saranno destinate prioritariamente, salvi i

privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori.

Tali somme saranno indisponibili da parte del Concessionario fino al

completo soddisfacimento di detti crediti.

Le somme dovute al Concessionario dovranno essere corrisposte

entro 60 (sessanta) giorni successivi alla compilazione del verbale

di cui al comma 3.

L'efficacia della revoca della Concessione, ai sensi di quanto

disposto dall'articolo 158, comma 3, del Codice dei contratti

pubblici, è in ogni caso sottoposta alla condizione del pagamento al

Concessionario di tutte le eventuali somme previste nel presente

articolo.

ART. 22 RECESSO

Qualora entro un periodo di 60 (sessanta) giorni non sia raggiunto

un accordo tra le Parti in merito alle condizioni di revisione del

Piano Economico Finanziario, il Concessionario ovvero il Concedente

potrà recedere dalla Convenzione.

In caso di recesso dalla Concessione ai sensi del presente articolo,

le Parti provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la

presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro 45

(quarantacinque) giorni successivi alla data di ricezione della

dichiarazione di recesso dalla Convenzione, al fine di quantificare

gli importi relativi alle sole seguenti voci:

a) il valore dell'Opera realizzata conformemente alla Documentazione progettuale approvata come risultante dal Certificato di collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui i lavori non abbiano superato il Collaudo, i costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle opere, eseguite conformemente alla Documentazione progettuale approvata; il tutto al netto di quanto già corrisposto al Concessionario medesimo;

b) i Corrispettivi resi fino alla data del recesso al netto dei costi di gestione;

c) gli oneri e i danni diretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in relazione ai costi necessari affinché i lavori e/o i Servizi possano essere realizzati/erogati conformemente alla Documentazione progettuale approvata.

Le eventuali somme spettanti al Concessionario di cui al precedente comma 2 sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori e sono indisponibili da parte del Concessionario stesso fino al completo soddisfacimento di detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro 60 [sessanta] giorni successivi alla compilazione del verbale di cui al comma 2. Pertanto, l'efficacia del recesso è condizionata al pagamento di tali somme.

Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l'Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella

misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione alle medesime modalità e condizioni della presente Convenzione.

Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, il Concessionario potrà chiedere di continuare a gestire l'Opera alle medesime modalità e condizioni della presente Convenzione fino alla data dell'effettivo pagamento delle somme di cui al comma 2.

ART.23 Scadenza della concessione

Alla scadenza della Concessione, l'Opera, le relative pertinenze ed attrezzature, materiali accessori e quant'altro attinente alla gestione dei Servizi passeranno di diritto nella piena disponibilità del Concedente. Il Concessionario avrà l'obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo Concessionario.

ART. 24: controversie

In caso di controversie nascenti dall'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, laddove non abbia esito un preventivo tentativo di bonaria composizione da effettuarsi nella sede e con le modalità definite dalla concedente e dal suo regolamento per i Contratti pubblici, entro 10 giorni dall'avvenuta contestazione dell'inadempimento, è esclusivamente competente il Foro di Verona. (disciplinato dagli artt 158 e 159 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.)

ART. 25: tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art.3 comma 8 della L.136 del 13/08/2010 e s.m.i. il concessionario si impegna alla scrupolosa osservanza della

normativa in materia di tranciabilità dei flussi finanziari di cui alla stessa L.136 del 13/08/2010 e s.m.i., ed in particolare a quanto previsto dall'art. 3.

Tutti i movimenti finanziari a favore del concessionario, degli appaltatori, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tranciabilità, sui conti dedicati. Ogni pagamento deve riportare i codici CIG e CUP.

La violazione delle prescrizioni del presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

ART. 26: adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza ed assistenza

Il personale del concessionario addetto alla gestione degli impianti deve essere in possesso delle abilitazioni necessarie e dell'adeguata professionalità e competenza.

Il concessionario deve osservare le norme e prescrizioni dei

contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Il concessionario è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la concedente effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore del concessionario per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 207 del 2010.

Il concessionario è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

ART. 27: divieto di cessione della convenzione

La presente convenzione non può essere ceduta, ai sensi dell'art. 118 c. 1 del D. Lgs. 163/2006, salva l'eccezione ivi prevista.

ART. 28: trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si dà atto che i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse agli adempimenti di cui al presente contratto e che l'affidatario ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 13 del citato Decreto.

ART. 29: legge applicabile

La normativa applicabile alla presente convenzione è quella relativa alla finanza di progetto di cui al D.Lgs. 106/2006 e s.m.i, dal Regolamento dei Contratti Pubblici DPR 207/2010, e in carenza, dal Codice Civile.

ART. 30: spese contrattuali

Le spese relative al presente contratto sono interamente a carico del concessionario.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Tutti i documenti indicati come allegati nel presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo ma non vengono materialmente allegati allegati allo stesso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Rappresentante della stazione appaltante

arch. Francesca Grattoni

Il Concessionario

Dario Benetti

L'Ufficiale rogante

Dott. Massimo Di Marco